



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 3/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2025, la Corte di Appello Federale composta da:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Avv. Bernardo De Stasio | Presidente |
| Avv. Michele Girardi | Componente |
| Avv. Gianfilippo Saglieni | Componente relatore est. |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel reclamo proposto dalla Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 01/2025 del 11 febbraio 2025, pubblicata in data 03 marzo 2025 pronunciata nel giudizio recante R.G. n. 1/2025 nella parte in cui il Tribunale Federale ha dichiarato il difetto di giurisdizione circa i capi I, II, III, IV e VII di incolpazione, poiché attinenti a vicende relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la Sezione TSN di Roma ed il sig. Gianfranco Fortunati, avente ad oggetto la disciplina dell'incarico di Direttore del Poligono e conseguentemente ha dichiarato non esserci luogo a provvedere nell'ambito della giustizia sportiva.

FATTO

1. La Procura Federale elevava nei confronti dell'odierno appellato i seguenti capi di incolpazione:
 - I. Violazione punto 6 direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma;
 - II. Violazione art. 2 Codice di comportamento sportivo C.O.N.I., violazione punto 5, 6 e 7 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma;



- III. Violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma, violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma e violazione punto 5 e punto 6 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006;
- IV. Violazione punto 5 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006;
- V. Violazione art. 31 l.n. 110/1978, violazione art. 45 comma 6 Statuto TSN Roma
- VI. Violazione atto di agibilità per lo stand 25 m 1^a ctg III SETTOPRE n. 8 linee di tiro, violazione art. 3.3. Regolamento interno TSN Roma e violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma;
- VII. Violazione prot. n. 19 .C/1172024 TSN Roma.

Sulla base di tali imputazioni la Procura Federale, nell'ambito del giudizio avanti al Tribunale Federale, rassegnava le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che l'incolpato ha commesso le infrazioni disciplinari elevate nei capi d'incolpazione n. I, II, III, IV, V, VI e VII del presente atto di deferimento e per l'effetto applicare al tesserato la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni tre o la sanzione maggiore o minore che parrà di giustizia infliggere secondo l'apprezzamento di codesto Ecc.mo Tribunale Federale”*.

- 2. Si costituiva nel giudizio il sig. Gianfranco Fortunati il quale chiedeva in via preliminare principale che venisse dichiarata l'incompetenza per difetto di giurisdizione per tutte le doglianze presenti nell'atto di deferimento della Procura Federale ed indicate nei capi 1-2-3-4-6-7 in quanto afferenti a tematiche di natura giuslavoristica e per l'effetto estranee alla valutazione del Tribunale Federale; in via preliminare subordinata la sospensione del giudizio con riferimento al capo 5 del deferimento in quanto pendente il giudizio penale a carico del deferito e nel merito rigettare gli addebiti proposti nei confronti del deferito.
- 3. Il Tribunale Federale, con decisione n. 01/2025 del 11.02.2025 pubblicata in data 03 marzo 2025, riteneva il Sig. Gianfranco Fortunati colpevole degli illeciti disciplinari di cui ai capi 5 e 6 di incolpazione e per gli effetti lo condannava alla sospensione dell'attività sportiva



e sociale per anni due e mesi sei e dichiarava non esserci luogo a provvedere in giustizia sportiva per i restanti capi di incolpazione.

4. Con atto trasmesso a questa Corte in data 18 marzo 2025, la Procura Federale presentava formale reclamo in appello avverso la predetta decisione del Tribunale Federale nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione circa i capi I, II, III, IV e VII di incolpazione, poiché attinenti a vicende relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato tra la Sezione TSN di Roma ed il sig. Gianfranco Fortunati, avente ad oggetto la disciplina dell'incarico di Direttore del Poligono e conseguentemente ha dichiarato non esserci luogo a provvedere in giustizia sportiva.
5. Con ordinanza del 25 marzo 2025, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava per il giorno 10 aprile 2025 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.

Il sig. Fortunati si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 7 aprile 2025.

Con essa, la difesa del sig. Fortunati rilevava che i presunti inadempimenti contrattuali al contratto di collaborazione coordinata e continuativa che l'odierno appellato avrebbe posto in essere quando era direttore del Poligono di Roma non sarebbero mai stati accertati nelle opportune sedi giudiziarie e che, di conseguenza, non possono essere valutati da parte del Giudice Sportivo, aggiungendo che è pendente avanti all'ANAC un procedimento al fine di valutare il comportamento del Commissario Straordinario, dott. Parrella, che all'epoca dei fatti era entrato in contrasto con il Sig. Fortunati.

La difesa del sig. Fortunati, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ***“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare in ogni caso il ricorso principale in Appello promosso dalla Procura Federale e per l'effetto dichiarare l'incompetenza per difetto di giurisdizione con riferimento ai capi 1-2-3-4-7 dell'atto oggi appellato in quanto afferenti a tematiche di natura giuslavoristica e quindi estranee alla giurisdizione sportiva. Per l'effetto, e per quanto di merito con riferimento ai capitoli di incolpazione sopra indicati, confermare la***



*sentenza del Tribunale Federale dell'U.I.T.S. resa in data 11 Febbraio 2025; **IN VIA INCIDENTALE PRINCIPALE DI MERITO:** Accogliere la domanda incidentale in Appello promossa dal Sig. Gianfranco Fortunati e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado con riferimento ai soli capi V e VI dell'atto di deferimento dichiarando che nessun addebito possa essere mosso al Sig. Gianfranco Fortunati e quindi dichiararlo non colpevole di tutte le infrazioni ascrittegli; **IN VIA INCIDENTALE SUBORDINATA DI MERITO:** nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopraelencate richieste in via incidentale principale, riformare la Sentenza di primo grado resa dal Tribunale Federale di Primo grado della U.I.T.S rilasciando una pronuncia di condanna decisamente più mite rispetto a quella del giudice di primo grado tenendo conto delle circostanze attenuanti, del comportamento e soprattutto della buona fede del deferito".*

In data 10 aprile 2025 si svolgeva l'udienza di trattazione e discussione presso gli Uffici della UITS alla quale erano presenti, per la Procura Federale, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi, mentre da remoto era presente l'avv. Cristiano De Antoni quale difensore del sig. Gianfranco Fortunati, anch' egli presente.

Nel corso dell'udienza si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ha ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni.

La Procura Federale si riportava al proprio reclamo e, rispetto all'appello incidentale proposto dal sig. Fortunati, ne eccepiva la tardività e ne contestava la fondatezza.

La difesa del sig. Fortunati ribadiva l'infondatezza del reclamo avversario, chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed impugnava e contestava quanto dedotto dalla Procura Federale in merito alla tardività del reclamo incidentale.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale rinviava il procedimento all'udienza del 15 maggio 2025 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 6 maggio 2025.



Sia la Procura Federale che il sig. Fortunati depositavano le rispettive note autorizzate con le quali confermavano e ribadivano le proprie tesi e argomentazioni, insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

In data 15 maggio 2025 si svolgeva l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

1. Il sig. Gianfranco Fortunati era il Direttore del Poligono della Sezione di Roma ed il suo rapporto con la Sezione era regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In base a quanto stabilito dall'art. 5.0 del Regolamento del TSN Roma, per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di tiro, ludica, didattica, di allenamento, di addestramento e per il funzionamento degli impianti, la Sezione di Roma, si avvale, tra gli altri, del Direttore del Poligono. L'art. 5.1. del medesimo regolamento stabilisce i compiti del Direttore del Poligono e stabilisce, in particolare, una serie di obblighi e responsabilità aventi la finalità di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza nella sezione.

2. I capi di incolpazione per i quali il Tribunale Federale dichiarava di non esserci luogo a procedere nell'ambito della giustizia sportiva riguardavano la violazione da parte del Direttore del Poligono di disposizioni contenute in norme disciplinanti l'attività dei poligoni e la loro sicurezza, che non possono certamente costituire solamente violazione di una obbligazione contrattuale ma costituiscono anche una violazione di obblighi rilevanti per l'attività che si svolge all'interno del Poligono.

La condotta del soggetto deputato a coordinare " [...] tutte le attività presso gli impianti di tiro [...], ad assicurare "l'approntamento delle aule per le lezioni di tiro" e a controllare "il buon andamento delle suddette lezioni di tiro" (punto 5.1. Regolamento del TSN Roma), infatti, non



può essere considerata estranea all'attività sportiva per il semplice fatto che gli inadempimenti costituiscono anche obbligazioni nell'ambito di un rapporto contrattuale tra l'incolpato e la Sezione del TSN Roma.

3. Si deve, poi, aggiungere che l'art. 44 dello Statuto del TSN Roma stabilisce, al primo comma, che *"L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti"*.

Il riferimento a leggi e regolamenti deve essere inteso in senso ampio includendo tutta la normativa applicabile, inclusi gli atti amministrativi, quale la D.T./P.2 2006.

Tale disposizione, propria dell'ordinamento sportivo, e disciplinante anche l'attività del Direttore del Poligono in quanto riferibile alla generale attività di tiro nella quale egli assume un ruolo centrale, rinvia per la definizione del comportamento esigibile a disposizioni statali anche di natura regolamentare, di conseguenza, non può esserci dubbio sul fatto che il comportamento del sig. Fortunati debba essere valutato anche nell'ambito della giustizia sportiva.

4. Fermo restando quanto esposto si deve anche rilevare che la circostanza che il rapporto tra la Sezione ed il Sig. Fortunati sia stato regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non implica, di per sé, che eventuali inadempimenti alle obbligazioni assunte con la qualifica di Direttore del Poligono non possano avere rilevanza anche nell'ambito della Giustizia Sportiva.

Il processo sportivo, infatti, ha presupposti e procedimenti assolutamente distinti e separati dai processi previsti nell'ambito della giustizia ordinaria: nell'ambito sportivo per essere sanzionati è sufficiente che vi sia stato un comportamento in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, mentre nell'ambito dei procedimenti previsti dalla giustizia ordinaria (civile, penale o amministrativa) vigono principi assolutamente diversi.



Ad esempio uno stesso soggetto, per un medesimo comportamento, potrebbe essere condannato in sede sportiva ed assolto in sede penale. Nel caso di specie, quindi, il comportamento del sig. Fortunati può essere valutato nell'ambito sportivo anche se non valutato nell'ambito della giustizia ordinaria.

Inoltre, la giurisprudenza sportiva in ordine alla questione di giurisdizione, indipendentemente dalla qualifica anche extrasportiva che può essere assegnata ad una data condotta, permette di ritenere riferibile all'ordinamento sportivo una certa azione o omissione se consumata *"nell'ambito dell'associazione di appartenenza"* o se attinente *"in senso ampio al rapporto associativo e alla gestione dell'associazione o dei rapporti tra associati nell'ambito della stessa (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 3 giugno 2021 n. 41; CFA, SS.UU., n. 4/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 69/2022-2023)"* (FIGC , decisione/0122/CFA-2022-2023).

Un inadempimento contrattuale, quindi, può certamente rilevare sotto il profilo disciplinare nell'ambito della giustizia sportiva.

Il comportamento del sig. Fortunati, quindi, costituisce non solo un inadempimento contrattuale ma anche il mancato adempimento a disposizioni poste a tutela della sicurezza di quanti, nel contesto sportivo del TSN Roma, svolgono l'attività di tiro istituzionale o sportiva.

Non può, quindi, esserci dubbio che il comportamento del sig. Fortunati possa, e anzi debba, essere valutato anche nell'ambito della giustizia sportiva.

5. Nel merito delle singole incolpazioni sulle quali il Tribunale Federale non si è pronunciato si rileva che le stesse risultano provate dalla documentazione depositata dalla Procura Federale nel giudizio di primo grado. In particolare:
 - a) Capo di incolpazione I: Violazione punto 6 direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma in quanto ha terminato l'esecuzione della propria prestazione lavorativa alle ore 13.30



omettendo così di essere presente presso le strutture di tiro al momento della chiusura dell'area poligonale (ore 17:00).

L'incolpazione risulta confermata in quanto lo stesso sig. Fortunati, nel corso dell'audizione del 12 luglio 2024, ha confermato che nella giornata del 19 marzo 2024 si era allontanato da Poligono alle ore 13.30 non essendo presente alla chiusura del Poligono.

b) Capo di incolpazione II: Violazione art. 2 Codice di comportamento sportivo C.O.N.I., violazione punto 5, 6 e 7 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett.

a) Statuto TSN Roma e violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma in quanto, nelle date del 24 marzo e 7 aprile 2024 non si è recato sul posto di lavoro senza fornire qualsivoglia giustificazione della propria assenza omettendo, volontariamente, di eseguire le proprie funzioni di direttore del poligono.

L'incolpazione risulta provata in quanto il sig. Fortunati nella memoria depositata successivamente alla chiusura delle indagini e nella replica alla diffida del Commissario Straordinario del 9 aprile 2024, non ha negato il fatto ma ha fornito giustificazioni.

c) Capo di incolpazione III: Violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma, violazione art. 5.1 regolamento interno del TSN Roma e violazione punto 5 e punto 6 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 in quanto ha ommesso di approntare le aule per le lezioni di tiro previste per il rilascio del DIMA e perché, nella medesima data, non ha controllato il buon andamento delle medesime lezioni.

L'infrazione risulta provata poiché nella fase delle indagini preliminare con memoria del 11 luglio 2024 e con la propria replica alla diffida commissariale del 09 aprile 2024 ha giustificato l'omissione negando che l'approntamento delle aule per le lezioni di tiro e il vigilare sul buon andamento delle stesse costituissero un proprio dovere.

d) Capo di incolpazione IV: Violazione punto 5 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 perché, in data 09.04.2024, nella qualità di direttore del poligono, in spregio ai doveri derivanti dalla propria carica e cioè in violazione del punto 5 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 in quanto



ha omesso di accertare che in ogni settore di tiro fosse presente il registro delle frequenze ed ha omesso di verificare l'efficienza delle linee di tiro e cioè delle apparecchiature di cui alle lett. da a) a g) di cui al punto 5.1 all. B direttiva D.T./P.2 2006

L'infrazione risulta provata in quanto in replica alla diffida del 10.04.2024 a firma del Commissario straordinario del TSN Roma, l'incolpato non ha negato i fatti.

- e) Capo di incolpazione VII: Violazione prot. n. 19 .C/1172024 TSN Roma, in quanto ha omesso di esigere da parte dei tiratori Di Iorio e Chiappori, prima dell'inizio della sessione di tiro, la compilazione della dichiarazione prevista dal citato prot. n. 19 C/1172024 del Commissario straordinario TSN Roma per le munizioni delle armi ad avancarica.

L'infrazione risulta confermata dalla dichiarazione del sig. Mario Chiappori.

Il Tribunale Federale, con la decisione impugnata ed in relazione ai capi di incolpazione 5 e 6, ha condannato il sig. Fortunati alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per due anni e sei mesi.

La Corte, effettuando una valutazione complessiva delle incolpazioni, ritiene di riformare la decisione del Tribunale Federale condannando il sig. Gianfranco Fortunati alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due e mesi nove.

6. In merito all'appello incidentale proposto dal sig. Fortunati lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio prende atto, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, che il pagamento del contributo di giustizia è stato effettuato dal sig. Fortunati in data 12 maggio 2025, ovvero successivamente rispetto alla presentazione dell'appello incidentale.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del Regolamento Giustizia UITA *«il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione»*; il successivo terzo comma, poi, precisa che *«decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile»*. Da ultimo, ai sensi del quinto comma sempre dalla richiamata disposizione, è stato stabilito che *«la parte*



intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non si ancora decaduta».

Ebbene, calando l'applicazione della richiamata disposizione al caso di specie non si può che ritenere tardivo, e quindi inammissibile, l'appello incidentale spiegato dal sig. Fortunati.

Infatti, la decisione del Tribunale Federale è stata pubblicata in data 3 marzo 2025; conseguentemente, il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale sarebbe stato quello del 18 marzo 2025, mentre il sig. Gianfranco Fortunati si è costituito nel giudizio di secondo grado proponendo appello incidentale solo in data 7 aprile 2025.

Pertanto, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per lo scadere del termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 2 e 3, del Regolamento Giustizia UITA.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dalla Procura Federale è meritevole di accoglimento parziale.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale in riforma della decisione del Tribunale Federale R.G. T.F. n. 1/2025 del 11 febbraio 2025, pubblicata in data 3 marzo 2025, dichiara sussistere la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva anche relativamente a capi di incolpazione I, II, III IV e VII e ritiene il sig. Gianfranco Fortunati responsabile dei fatti di cui a tutte le incolpazioni e per l'effetto lo condanna alla sanzione di anni due e mesi nove di sospensione dall'attività sportiva e sociale. Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 15 maggio 2025

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Michele Girardi

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Gianfilippo Saglieni